

Arriva l'acconto Irpef, regole e scadenze da ricordare

Quando scade il termine per il secondo acconto delle imposte 2015?

Ed anche stavolta, come ogni anno, siamo in prossimità della ricorrenza del 30 novembre, l'ormai tradizionale appuntamento con il versamento degli acconti sulle imposte dei redditi per l'anno in corso. Si tratta, in buona sostanza, del secondo acconto (per alcuni contribuenti, in realtà, è il primo ed unico) relativo alle imposte che emergono dalla dichiarazione dei redditi, vale a dire IRPEF, IRES, ed IRAP, oltre ad alcune altre imposte sostitutive.

La misura complessiva dell'acconto è pari, in linea generale, al 100% delle imposte pagate nel 2014, con la sola eccezione della cedolare secca, per cui è previsto il pagamento di un acconto pari al 95%. Quello appena richiamato rappresenta il metodo "classico" o, meglio, ordinario, di determinazione degli acconti, vale a dire il cd. "metodo storico", secondo cui l'importo degli acconti è stabilito in misura percentuale rispetto all'imposta dovuta per l'anno di imposta precedente, con l'avvertenza che, in assenza di imposta da versare nell'anno precedente, anche l'acconto per l'anno in corso non sarà dovuto.

Esiste poi un metodo alternativo a quello sopra riportato per il calcolo degli acconti, conosciuto come il cd. "metodo previsionale", di solito utilizzato da quei contribuenti che presumono di conseguire un reddito, per l'anno di imposta oggetto di versamento degli acconti (cioè, nel nostro caso, il 2015), inferiore rispetto all'anno precedente.

In questa ipotesi è lasciata facoltà al contribuente di versare un acconto di imposta diverso (ed inferiore) rispetto a quello calcolato con il metodo storico.

La modalità di calcolo da ultimo esaminata può presentare, però, un non trascurabile inconveniente, dato dal rischio di errore nella determinazione dell'acconto dovuto, dal momento che questo deve essere, sempre e comunque, esattamente pari al 100% delle imposte effettivamente dovute per quell'anno di imposta. Se a posteriori ci si rendesse conto, malauguratamente, di aver effettuato un versamento inferiore al dovuto, si potrà ricorrere all'istituto del "ravvedimento operoso" versando la differenza e pagando le relative sanzioni ridotte, ovvero attendendo l'invio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un "avviso bonario", nel quale sarà richiesto il versamento delle sanzioni (pari al 10%) ed i relativi interessi sulla parte di acconti dovuta e non versata.

Passando ora alla concreta modalità di calcolo e focalizzando l'attenzione sui soli soggetti IRPEF, l'acconto 2015, secondo il "metodo storico", va determinato applicando il 100% all'importo esposto a campo 4 "Differenza" di rigo RN61 del mod. UNICO 2015 PF ed agendo, successivamente, secondo questa procedura: se l'ammontare di detto importo è inferiore ad euro 51,65 l'acconto non è dovuto; se superiore ad euro 51,65 ma non ad euro 257,52 il versamento va

eseguito in unica soluzione entro il 30.11.2015; infine, nell'ipotesi in cui l'importo così determinato sia superiore ad euro 257,52, il versamento va effettuato in due rate, la prima, pari al 40% di campo 4, rigo RN61, che dovrebbe essere già stata versata in sede di saldo delle imposte 2014, quindi questa estate, e la seconda, pari al 60% di campo 4, rigo RN61, entro il 30.11.2015.

Con riferimento, invece, alla "cedolare secca", vale a dire l'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali, dell'imposta di registro e di quella di bollo, adottabile su opzione da parte delle persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo e che, come noto, si applica sul 100% del canone di locazione di competenza di ciascun anno di imposta, con aliquote differenziate del 21% ovvero del 10% per i contratti con canone concordato, l'acconto viene determinato nella misura del 95% dell'imposta versata per l'anno di imposta precedente ed il versamento va eseguito con le medesime modalità previste per l'IRPEF ed individuate in precedenza e, pertanto, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52 si paga in unica soluzione entro il 30 novembre dell'anno corrente; viceversa, se tale importo è superiore ad euro 257,52 si paga in 2 rate il 40% a giugno ed il 60% al 30 novembre sempre dell'anno corrente.

Davide Andreazza
commercialista

LAVORO

Come gestire l'approccio alle mansioni

Approccio razionale ed empatico: cambia l'efficacia sul lavoro?

Secondo uno studio inglese, condotto dall'Anglia Ruskin University e pubblicato sul 'Manchester School Journal', fatto su 16.000 volontari: i lavoratori propensi alla sistematizzazione dei processi e dunque con un cervello 'maschile', avrebbero un plus di guadagni fino al 10%, lavorando in aziende dell'It, in banca e nel management. Diversamente persone con cervelli 'femminili' riuscirebbero meglio in mansioni che hanno a che fare con l'empatia, lavorando prevalentemente in servizi socio assistenziali e nell'educazione. Non è una provocazione, si parla di dati e ricerca. Da sottolineare che la tipologia di "cervello", se così si può definire, non è legata all'essere uomo o donna, dunque al genere. Nick Drydakis spiega: "I risultati suggeriscono che le persone in certi lavori ricevono ricompense gratificanti quando le loro caratteristiche sono atipiche rispetto al loro genere, per esempio nel caso di un uomo che fa l'assistente sociale o una donna che lavora in banca". L'aspetto interessante è che in funzione degli sviluppi sociali in atto, questo tipo di competenze trasversali devono essere sviluppate in entrambi i sessi.

Damiano Frasson
formatore e coach GRUEMP

COMMERCIO

Stand in fiera equiparati ai negozi

Gli stand fieristici possono essere considerati locali commerciali?

Il Consumatore che viene contattato al di fuori dei locali commerciali ha una apposita tutela prevista dal Codice del Consumo. Infatti, stante l'effetto sorpresa tipico di queste vendite e la impossibilità per il consumatore di controllare ciò che viene venuto, la legge stabilisce il diritto per il consumatore di recedere dal contratto entro 14 giorni, senza dover dare giustificazioni. Tale diritto non si limita solo alle c.d. vendite "porta a porta" ma si applica a tutti i contratti conclusi "in area pubblica o in luogo aperto al pubblico". Tale espressione ha generato dubbi interpretativi, in particolare con riferimento ai contratti conclusi all'interno delle fiere.

Recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito che lo stand presente all'interno di una fiera equivale ai "locali commerciali" del venditore, in quanto è destinato ad esporre e promuovere i prodotti e perché l'accesso da parte del potenziale acquirente è sempre autonomo.

Pertanto, nel caso di vendita all'interno degli stand fieristici non trova applicazione la tutela del recesso prevista dal Codice del Consumo.

Alvise Albanese
Studio Chiaventone
& Associati

DIVORZIO

Come calcolare gli assegni per i figli

Gli assegni versati spontaneamente all'ex convivente si calcolano ai fini del mantenimento del figli?

Con la sentenza n. 44765/2015, la Corte di Cassazione ha scagionando un padre che era stato condannato per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio avuto con l'ex convivente. Il padre sosteneva che sin da subito, e comunque prima che il giudice fissasse in 350 euro mensili l'importo del mantenimento, aveva corrisposto all'ex compagna, la somma di circa 200 euro al mese, quale contributo volontario. Aveva inoltre disposto presso il proprio datore di lavoro che venissero girati direttamente alla donna gli assegni familiari percepiti, pari a circa 137 euro al mese, adempiendo così globalmente al proprio obbligo.

Per la donna, invece, l'importo degli assegni familiari doveva considerarsi del tutto autonomo rispetto all'obbligo di assegno di mantenimento per il figlio.

La Cassazione ha dato ragione al padre affermando che i genitori non erano coniugati, per cui difettava il presupposto sicché lo storno degli assegni familiari era stato effettuato dal padre in base ad una propria spontanea e non dovuta attivazione.

Annamaria Ghigna
avvocato